





PrestO e Libretto Famiglia

Legge 21 giugno 2017, n. 96

Torino, 18 gennaio 2018 Dott.ssa Claudia Viale - Consulente del Lavoro

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nuove prestazioni lavorative, intese come attività svolte nell'arco di un anno civile (1/1 – 31/12), introdotte in sostituzione al lavoro accessorio

UTILIZZATORI AMMESSI

PICCOLE IMPRESE anche AGRICOLE (FINO A 5 LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO)

PROFESSIONISTI

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



PRESTAZIONI OCCASIONALI

COMPENSI

La misura del compenso è stabilita dalle parti, in una qualsiasi misura oraria non inferiore al livello minimo, pari a 12,41 € lordi

- 9,00 € compenso minimo orario al netto
- **2,97 €** contribuzione IVS alla Gestione Separata
- **0,32 €** premio assicurativo Inail
- 0,12 € oneri di gestione

In **ambito agricolo**, il compenso minimo è pari all'importo della **retribuzione oraria** individuata dal **contratto collettivo di lavoro**.

Le retribuzioni minime di riferimento sono quelle degli operai agricoli.

Attenzione!

Il compenso minimo accordato non può essere inferiore a 36,00 € netti anche in caso di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore



PRESTAZIONI OCCASIONALI

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Comunicazione obbligatoria mediante piattaforma telematica Inps, **almeno 60 minuti prima dall'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa**, attraverso l'uso di un **calendario giornaliero**:

dati identificativi prestatore

misura del compenso

luogo della prestazione

durata della prestazione (periodo massimo di tre giorni consecutivi in ambito agricolo)

settore di impiego del prestatore

altre informazione per la gestione del rapporto

REVOCA PRESTAZIONE

entro le 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione



LIBRETTO FAMIGLIA

UTILIZZATORI

PERSONE FISICHE (PRIVATI CITTADINI)

ATTIVITÀ

LAVORI DOMESTICI (GIARDINAGGIO, PULIZIA, MANUTENZIONE)

ASSISTENZA DOMICILIARE (BAMBINI O ANZIANI CON DISABILITÀ O MENO)

INSEGNAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE



LIBRETTO FAMIGLIA

COMPENSI

Compensi sotto forma di **titoli di pagamento**, con **valore nominale** fissato dalla norma pari a **10,00 €**

8,00 € compenso minimo orario al netto

1,65 € contribuzione IVS alla Gestione Separata Inps

0,25 € premio assicurativo Inail

0,10 € oneri di gestione



LIBRETTO FAMIGLIA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Al termine della prestazione lavorativa, non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso la piattaforma telematica Inps, mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero:

dati identificativi prestatore

categoria particolare prestatore

luogo della prestazione

numero titoli usati per il pagamento della prestazione

durata della prestazione

ambito di svolgimento della prestazione

altre informazione per la gestione del rapporto



MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'UTILIZZATORE

Importi versati in un **portafoglio virtuale**, attivo sulla piattaforma telematica dell'Inps, che riassume i versamenti effettuati, il totale degli importi utilizzati, i limiti economici e ulteriori informazioni

Versamento tramite Modello F24 - Elementi Identificativi (Elide) con distinte causali (Lifa = finanziamento del Libretto Famiglia; Cloc = finanziamento del Contratto di Lavoro Occasionale)

Nell'ambito del **Contratto di Prestazione Occasionale**, i versamenti sono determinati in funzione della **retribuzione concordata**

Nell'ambito del **Libretto Famiglia**, i versamenti dovranno essere pari a 10,00€ **(multipli** di 10,00€)

tramite addebito in c/c gestiti da **pagoPA** di **Agid**, accessibili attraverso l'uso delle credenziali dell'utilizzatore nella sezione "prestazione occasionali del portale dei pagamenti Inps"



PAGAMENTO DEI COMPENSI AL PRESTATORE

Erogati dall'**Inps** entro il 15 del mese successivo alla prestazione

In **ambito agricolo**, qualora la prestazione si svolga a cavallo di due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale del periodo indicato

Compensi **accreditati** tramite **bonifico bancario** o **bonifico bancario domiciliato** pagabile presso gli uffici postali (se il prestatore è privo di conto bancario)

Compensi esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito, necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno



LIMITI ECONOMICI

Ogni prestatore non può percepire un compenso superiore a 5.000 € percepiti dalla totalità degli utilizzatori, nel corso dell'anno civile

Ogni **utilizzatore** non può erogare compensi superiori a **5.000 €** corrisposti alla totalità dei prestatori, nel corso dell'**anno civile**

Tra singolo utilizzatore e **singolo prestatore** non può intercorrere compenso superiore ai **2.500 €**, nel corso dell'**anno civile**

I compensi sono intesi al **netto delle trattenute previdenziali, assistenziali** e dei **costi di gestione**



CATEGORIE SPECIALI DI PRESTATORI

TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O INVALIDITÀ

GIOVANI CON **MENO DI 25 ANNI** ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI ANCHE UNIVERSITARIO

DISOCCUPATI

PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI SALARIO

O DI ALTRE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Attenzione! I compensi erogati a questa tipologia di prestatori sono computati al 75% del loro importo ai fini del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro. Restano fermi invece i limiti percepibili dai singoli prestatori .



REGOLE PARTICOLARI PER L'UTILIZZO

SETTORE AGRICOLO

POSSONO USARE SOLO PRESTATORI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

- PENSIONATI TITOLARI DI PENSIONI DI VECCHIAIA O INVALIDITA'
- GIOVANI CON MENO DI 25 ANNI DI ETA', SE REGOLARMENTE ISCRITTI AD UN CICLO DI STUDI PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE O UN CICLO DI STUDI UNIVERSITARI
- PERSONE DISOCCUPATE O PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O SOSTEGNO AL REDDITO

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE

POSSONO UTILIZZARE IL LAVORO ACCESSORIO SOLO LE AZIENDE CHE OCCUPANO FINO

A 5 LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO

Attenzione: il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della forza aziendale , è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale



DIVIETI DI UTILIZZO

E' **ESPRESSAMENTE VIETATO** IL RICORSO ALLA PRESTAZIONI OCCASIONALI DA PARTE DI:

- UTILIZZATORI CHE HANNO ALLE PROPRIE DIPENDENZE **PIU' DI 5 LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO**
- IMPRESE AGRICOLE, NEL CASO IN CUI I PRESTATORI NON SIANO QUELLI INDICATI

 DALLA NORMA
 - IMPRESE EDILI, DI ESCAVAZIONE O DI LAVORAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO
 - NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DI APPALTI DI OPERE O SERVIZI
 - NON POSSONO ESSERE SVOLTE PRESTAZIONI DA SOGGETTI CON I QUALI L'UTILIZZATORE **ABBIA IN CORSO OD ABBIA CESSATO DA MENO DI SEI MESI** UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA



PIATTAFORMA TELEMATICA

Registrazione sul sito dell'Inps

- con proprie credenziali (utilizzatore/prestatore)
- tramite servizio contact center Inps
- intermediari abilitati
- enti di patronato

Registrazione utilizzatori

- scelta della modalità da utilizzare PrestO / Libretto Famiglia
- indicazione tipologia utilizzatore

Registrazione prestatori

- compilazione dati anagrafici
- scelta modalità riscossione compensi



SANZIONI

UTILIZZO OLTRE I LIMITI

il superamento da parte dell'utilizzatore del limite economico (2.500€ annui) o del limite orario (280 ore nel corso dell'anno civile) comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo pieno e indeterminato.

Sanzione non applicata alle pubbliche amministrazioni.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

agli utilizzatori, diversi dalle famiglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da 500€ a 2.500€ per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta effettiva la violazione, in caso di mancata comunicazione anticipata

VIOLAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

in caso la prestazione lavorativa venga prestata per committenti non abilitati o per attività non previste sarà applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria**, non diffidabile, **da euro 500 a 2.500** per ogni giorno lavorativo per il quale risulta accertata la violazione stessa.

